

TI_GERICHTE 32.2011.189 vom 23. Mai 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-05-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2011.189

FR: TI_GERICHTE 32.2011.189 du 23 mai 2011

IT: TI_GERICHTE 32.2011.189 del 23 maggio 2011

Regeste

Soppressione rendita in via di revisione per miglioramento della capacità di guadagno. Confermata inchiesta economica per indipendenti. Reddito da valido calcolato in base al reddito medio e/o al risultato d'esercizio di aziende simili

Erwägungen

E. 2

febbraio 2011 effettuata sul posto e confermata con la nota 9 maggio 2011 (sul valore probante di tali inchieste vedi la STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006). Innanzitutto va rilevato che – proprio perché prima del danno alla salute, che risale al 1995, “(...) era controvoglia costretta, per vari motivi, a lavorare a tempo parziale (...)” (doc. AI 104/5). Al punto 2.8 del ricorso è evidenziato inoltre che “(...) è stato accertato che quando la ricorrente si era ammalata nell'estate 1995 (inabilità lavorativa completa accertata dal 11.10.1995 fino al 31.07.1999), essa ha sempre lavorato come indipendente. Risulta inoltre che essa ha lavorato a tempo parziale, (cfr. art. 27bis OAI), non per ragioni economiche o per sua libera scelta, bensì contrariamente a quanto desiderava, per motivi impellenti di madre sola con un bimbo nato nel 1987, nonché parzialmente a causa di un vago stato di ansia dovuto da un lato alle prime conseguenze del morbo di Basedow (non ancora diagnosticato) ed ad un cumulo di eventi avversi (matrimonio fallito, incidente stradale, disavventura con un naturopata, ecc.), in circostanze tutto sommato, che non le permettevano in nessun caso un impegno professionale completo (cfr. sentenza TCA pag. 15 e 16). (...)” (doc. AI 104/6) – i dati del conto economico dal quale risulta un reddito annuo da attività indipendente di fr. 5'930.-- per gli anni dal 1987 al 1989, di fr. 6'334.-- per il 1990 e 1991 e di fr. 7'038.-- per gli anni dal 1992 al 1995 (doc. AI 1/4), non potevano essere considerati rilevanti per il calcolo del reddito da valido poiché il tempo parziale nella propria attività indipendente, oltre a non essere precisato nel suo quantum, nemmeno era riconducibile al danno alla salute. Di conseguenza, ritenuto che il reddito da valida non poteva essere stabilito tenendo conto dei valori riguardanti l'attività indipendente negli anni precedenti al danno alla salute, l'amministrazione poteva fondarsi sui dati relativi agli operatori del territorio attivi come “Guaritori-guaritrici” iscritti nella lista del Dipartimento della sanità e socialità essendo tale attività simile a quella esercitata dall'insorgente (vedi a contrario la STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010). Va qui ricordato che per la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (STF I 790/04 del 18 ottobre 2006 e riferimenti). Quanto alle argomentazioni sviluppate

dall'assicurata nelle osservazioni 9 maggio 2011 (doc. AI 101/1-7), riprese e sviluppate con il ricorso e/o a cui si rinvia, va osservato quanto segue. Circa la possibilità di migliorare costantemente la propria situazione economica – l'insorgente ha sostenuto che “(...) determinante sarebbe quindi il reddito che la ricorrente avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, diploma per terapie JSD, cfr. pag 12 TCA). (...)” (doc. AI 104/6 punto 2.10) e che “(...) non esistono indizi che non avrei – se non mi fossi ammalata nel 1995 con la relativa incapacità lavorativa – continuato a perfezionare la formazione iniziata nel 1981 (a 30 anni) quale estetista presso la scuola “_____” di _____. Anzi, dal mio curriculum professionale risulta che già nel periodo dal 1981 al 1994 (cioè prima di ammalarmi) ho sviluppato viepiù le mie capacità di terapeuta indipendente, il che mi avrebbe senza dubbio permesso di migliorare costantemente la mia situazione economica. (...)” (doc. AI 101/2) – il TCA rileva che per giurisprudenza il reddito ipotetico da valido viene fissato tenendo conto del salario nonché degli aumenti di salario e delle reali possibilità di promozione che l'invalidità ha compromesso, ignorando tuttavia le semplici possibilità teoriche di avanzamento (vedi in questo senso anche la STF 9C_791/2010 del 14 febbraio 2011 e la giurisprudenza ivi citata). Del resto (come si evince dallo specchietto del rapporto 2 febbraio 2011 sub. doc. AI 92/6-7 sopra riprodotto) l'amministrazione ha considerato la media del reddito conseguito durante gli anni dal 2003 al 2008 da tre operatori attivi come “Guaritori-guaritrici” il cui guadagno era particolarmente alto rispetto ad altri colleghi e che non ha subito negli anni variazioni sensibili. Riguardo invece alle precisazioni in merito a quanto avrebbe potuto guadagnare (vedi i punti da 1f a 1m delle osservazioni 9 maggio 2011 sub doc. AI 101/3-6) – in sintonia con le conclusioni a cui è giunta l'incaricata dell'inchiesta nella nota 18 maggio 2011 sopra riprodotta – le stesse non possono essere considerate in quanto mere ipotesi e ritenuto che, nel caso di una ditta individuale come quella dell'assicurata, per il calcolo del reddito da valido sarebbe giustificato fondarsi sull'utile dell'azienda negli anni precedenti al danno alla salute (dati questi, lo si ribadisce ancora una volta, in casu, non attendibili). Pertanto, non disponendo di dati contabili attendibili per il periodo precedente al danno alla salute riferibili ad un'attività quale terapeuta indipendente a tempo pieno, nulla ostava ad un accertamento del reddito da valido sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione (vedi in questo senso anche la STF I 782/03 del 24 maggio 2006). Quanto, infine, all'osservazione in merito ad “(...) un presunto raddoppio della sua efficienza (...)” (doc. AI 104/5 punto 2.7) – al punto 2.7 del ricorso la ricorrente sostiene che “(...) nessuno contesta che, primo, la ricorrente è da considerare “malata” con una capacità lavorativa ridotta al 50% [...], e che, secondo, la ricorrente svolge da invalida praticamente il medesimo tipo di attività che svolgerebbe senza il danno alla salute. Orbene, l'unica logica spiegazione del fenomeno che una persona, che lavora da invalida nelle condizioni sopra descritte, infine riesce a guadagnare addirittura di più di quanto guadagnerebbe da sana, è che detta persona invalida riesce a “vendere” il proprio lavoro ad un prezzo più che raddoppiato in confronto a quello che potrebbe fatturare da sana. (...)” (doc. AI 104/5) – il TCA si limita ad osservare che (come si vedrà al prossimo considerando) quale reddito da invalido è stato ritenuto il reddito effettivo (ottenuto dall'attività salariata e indipendente) su cui l'insorgente è stata tassata nel 2009. Del resto la ricorrente non ha addotto che l'esercizio di dette attività metterebbero in pericolo la sua salute – nella STF 9C_648/2010 del 10 agosto 2011 il TF ha evidenziato che “(...) invalidenversicherungsrechtlich geht es

nicht an, für das Invalideneinkommen den Lohn heranzuziehen, welcher durch eine für die Gesundheit offensichtlich schädliche Arbeit erzielt wird. (...)” – e anche volendo ritenere i redditi da invalido da lei indicati il grado d’invalidità non sarebbe pensionabile. In conclusione il reddito da valido per il 2011 ammonta a fr. 48'683.97 (fr. 47'537.-- per il 2009 (stabiliti nell’inchiesta 2 febbraio 2011 che per quanto detto sopra vanno confermati) aggiornati al 2011 aumentandoli dello 0.8% per il 2010 e del 1.6% per il 2011 (cfr. la tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica)) . 2.8.2. Quanto al reddito da invalido l’Ufficio AI ha considerato l’importo complessivo di fr. 51'230.-- che risulta dalla tassazione per l’anno 2009 (fr. 27'472.-- per l’attività dipendente presso la ditta _____ e fr. 20'000.-- per l’attività indipendente della ditta individuale (vedi il rapporto 2 febbraio 2011 e il progetto di decisione 23 marzo 2011 sub doc. AI 92/7-8 e 93/2)) . L’assicurata ha contestato questa valutazione adducendo che il contratto di lavoro con la ditta _____ è stato disdetto e che dal 1. luglio 2009 la sua attività è da indipendente (vedi le osservazioni 9 maggio 2011 e la disdetta 24 marzo 2009 sub doc. AI 89/40 e 101/4), che nella decisione fiscale 2009, cresciuta in giudicato, sono state considerate delle voci che in realtà non andavano considerate interamente come reddito (vedi le osservazioni 9 maggio 2011 sub doc. AI 101/6 e il riferimento alla cessione dell’automobile e del computer) e che il “(...) il reddito da invalida che fa stato per risolvere il problema della revisione ammonta a mio avviso a ca. fr. 32'000.- / 35'000.- all’anno (...)” (doc. AI 101/7). In particolare nella tabella sub doc. AI 101/9 l’assicurata ha concluso per un reddito da invalida per il 2010 di fr. 31'367.00 In concreto il TCA si può esimere dall’analizzare puntualmente e singolarmente le censure sopra enunciate visto che – anche volendo applicare per il 2010 la cifra di fr. 31'367.00 (come preteso e quale ipotesi questa a lei più favorevole) – nel 2011 il reddito da invalida ammonterebbe a fr. 31'868.87 (fr. 31'367.00 per il 2010 aggiornati al 2011 aumentandoli dello del 1.6% in base alla tabella relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica) e il grado d’invalidità sarebbe del 35% $([48'683.97 - 31'868.87] \times 100 : 48'683.97 = 34.53\%$ arrotondato al 35% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.4). 2.9. In simili circostanze, visto tutto quanto precede e considerato che la capacità di guadagno – anche se lo stato di salute è rimasto invariato – ha subito un cambiamento importante, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita in via di revisione con effetto dal 1. luglio 2011 (cfr. consid. 2.6). 2.10. Con la resa del presente giudizio la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo, formulata nel gravame, diventa priva di oggetto. 2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.